

15 LUG 2013

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Sezione Distaccata di Catania

ARRIVO

1742

RICORSO

La Sig.ra FACHILE Rita, nata a S. Marco d'Alunzio, il 28/10/1955, C.F. FCHRTI55R68H982H, nella qualità di candidata a consigliere comunale con la lista numero 5 "Partito Democratico" nelle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Agata Militello del 9-10 giugno 2013, e Il Sig. Enzo CANONICO, in qualità di elettore e presidente circolo n. 1 partito democratico di Sant'Agata Militello, nato a Sant'Agata Militello il 14 marzo 1950, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Monastra (C.F.: MNSRNN74R53I199Q), con domicilio eletto in Catania, via Etnea n. 289, presso lo studio dell'Avv. Davide Di Paola come da mandato a margine del presente atto,

pec: rosanna.monastra@avvocatipatti.it

telefax 0941703664


DICHIARA

- al Comune di Sant'Agata Militello, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- all'Ufficio Centrale Elettorale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- alla Prefettura di Messina, in persona del Prefetto *pro tempore*; - al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*;
- all'Assessorato Enti Locali, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- ai Signori Consiglieri Achille Befumo, Fazio Valeria, D'Angelo Salvatore;

DI PROPORRE RICORSO

A) per l'annullamento dei seguenti atti:

PROCURA ALLE LITI
Costituisco e nomino l'avv. ROSANNA MONASTRA mio procuratore e difensore, in ogni fase e grado del presente giudizio, con ogni facoltà di legge, compresa quella di citare terzi, stare in giudizio, impugnare, eleggere domicilio. Autorizzo, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/03 il suddetto legale, nonché i suoi colleghi, praticanti e collaboratori, al trattamento dei miei dati personali.


V. p. autentica
Avv. Rosanna Monastra



1) il verbale di proclamazione degli eletti consiglieri del Comune di Sant'Agata Militello, dell'Ufficio Centrale elettorale del 13 giugno 2013 relativo alle elezioni amministrative del 9-10 giugno 2013, nella parte in cui sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Benedetto Caiola, e soltanto 9 seggi anziché 12 alle altre liste collegate al candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile;

2) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

B) per la conseguente correzione

dei risultati elettorali di cui sopra e di tutti i verbali relativi, con l'attribuzione dei correlativi ulteriori 3 seggi ai primi non eletti delle liste a sostegno del candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile;

C) per la proclamazione

alla carica di Consigliere comunale della Sig.ra FACHILE Rita

Per una migliore comprensione si premette

IN FATTO

1. La ricorrente, FACHILE Rita, si è candidata alla carica di consigliere comunale con la lista numero 5 "Partito Democratico" alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Agata Militello del 9-10 giugno 2013.

La competizione elettorale si è svolta tra i seguenti tre candidati alla carica di Sindaco:

1) Nicola Nunziato Versaci, collegato alla sola lista numero 7 avente il

contrassegno "Rispetto per S.Agata" che ha riportato 7 voti di lista;

2) Benedetto Caiola, collegato alle liste numero 2 "Per Sant'Agata Caiola Sindaco" che ha riportato 999 voti validi di lista; num. 4 "Progetto per Sant'Agata" che ha riportato 1.186 voti validi di lista, num 8 "Continuità e Sviluppo" che ha riportato 860 voti validi di lista, num. 10 "Sant'Agata Una Città per tutti" che ha riportato 616 voti validi di lista, num. 11 "Caiola Sindaco Uniti per Sant'Agata" che ha riportato 1.065 voti validi di lista;

3) Carmelo Sottile, collegato alle liste numero 1 "Sant'Agata Domani Sottile Sindaco" che ha riportato 653 voti validi di lista, num. 3 Sottile Sindaco che ha riportato 544 voti validi di lista, num. 5 "Partito Democratico" che ha riportato 1477 voti validi di lista, num. 6 "Unione di Centro" che ha riportato 770 voti validi di lista, num. 9 Il Megafono Lista Crocetta che ha riportato 558 voti validi di lista.

2. È risultato eletto alla carica di Sindaco il dottor Carmelo Sottile con 4.137 voti validi corrispondenti al 54,80%. L'Ufficio centrale elettorale, in sede di ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista, ha ritenuto che (pagina 98 del verbale) alle liste collegate al candidato a Sindaco Carmelo Sottile, risultato eletto, dovessero spettare 9 seggi, anziché 12, non raggiungendo in tal modo il quorum del 60 % dei seggi del Consiglio, poiché, pur avendo lo stesso Sindaco eletto superato il 40 % dei voti validi, non si sono verificati i presupposti prescritti dall'art. 4 comma 6, ed art. 2 ter comma 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

La lista n. 7 "Rispetto per S. Agata" veniva esclusa dal riparto dei seggi, poiché raggiungeva una cifra elettorale inferiore al 5% del totale (pag. 26 del verbale).

IN DIRITTO

1.- **Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2bis (Articolo aggiunto dal c. 1 dell'art. 8 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6) della legge regionale 15 settembre 1997 numero 35 — Violazione ed errata interpretazione delle norme che regolano l'assegnazione dei seggi e del premio di maggioranza nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti — Illegittimità manifesta della proclamazione degli eletti per errata attribuzione dei seggi.**

L'ufficio centrale elettorale ha errato nell'assegnazione di 11 seggi alle liste in appoggio al candidato Sindaco non eletto Benedetto Caiola, omettendo di applicare il premio di maggioranza a favore delle liste in appoggio del candidato sindaco eletto Carmelo Sottile, cui sono stati assegnati soltanto 9 seggi, anziché 12. A tale risultato, che si contesta in quanto illegittimo, l'Ufficio è pervenuto interpretando la normativa vigente nel senso che, perché si possa assegnare il premio di maggioranza dovrebbe sempre ricorrere il requisito secondo il quale nessun'altra lista o gruppo di liste collegate (al candidato o ai candidati Sindaco non eletto/i) abbia già superato il 50 per cento dei voti validi

Tale risultanza ermeneutica, benché sembrerebbe conforme al dato letterale, in realtà è del tutto in contrasto tanto con la ratio legis, quanto con un'interpretazione di carattere storico sistematico, cui l'interprete è sempre obblionato, al fine di valorizzare il c.d. principio vitale della norma, inserendolo nel contesto ordinamentale, in ossequio altresì ai principi cardine del sistema, e segnatamente a quelli di derivazione costituzionale.

Ora, l'art. 8 della LRS 05/04/2011 n. 6, recante disposizioni aventi ad oggetto "Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti", ha modificato l'impianto della LRS n. 35/1997 (ssmmi).

Tra le altre modifiche apportate, con particolare riferimento all'elezione del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, il citato art. 8 prevede che "dopo l'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente art. 2 ter (rubricato Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti):

"1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.



4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.


5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i

quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti

sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.



7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista”.

Successivamente, l'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con Circolare n. 6 del 12/03/2012 (prot. 4446), ha inteso chiarire meglio la portata dell'intervento innovatore del legislatore regionale sul punto sopra evidenziato, specificando per l'appunto – nella parte finale dell'art. 8 – che nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, il premio di maggioranza è assegnato al Sindaco eletto alle seguenti condizioni:

- *che nessun'altra lista o gruppo di liste, non collegate al Sindaco eletto, abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validamente espressi (numero votanti meno il numero delle schede bianche e nulle);*
- *che la lista o il gruppo di liste collegate al Sindaco eletto abbia raggiunto almeno il 40% dei voti validi.*



Va preliminarmente evidenziato come il legislatore regionale abbia voluto mantenere fermo il collegamento tra il c.d. “premio di maggioranza” (ossia il 60% dei seggi disponibili) ed il requisito del raggiungimento del 40% dei voti validi da parte della lista o del gruppo di liste collegate al sindaco eletto.

Ed in effetti già con la precedente formulazione, nei Comuni della stessa fascia, alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto al primo turno, in virtù dell’ultima parte dell’art. 4 comma 6° della LRS 35/97, il premio di maggioranza veniva attribuito alla sola condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi.

Ed in effetti, proprio nel caso del Comune di Sant’Agata di Militello, in virtù dei risultati delle elezioni amministrative svoltesi il 9 e 10 giugno 2013, e secondo la previgente normativa, il sindaco sarebbe stato eletto al primo turno (in virtù della percentuale di voti ottenuta alla prima votazione) e il gruppo di liste collegate avrebbero ottenuto il premio di maggioranza in considerazione del solo raggiungimento del 40% dei voti validamente espressi.

Ciò che, al contrario, ingenera qualche perplessità sul nuovo sistema elettorale a turno unico per i comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 15 mila abitanti è la previsione di cui al comma 10° dell’art. 2 ter, come introdotto dalla LRS 06/2011, nella parte in cui si prevede che *“Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5.”*



Il dato letterale della norma lascerebbe desumere, ad una prima analisi, che il premio di maggioranza, oltre che alla condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi da parte del gruppo di liste collegate al sindaco eletto, sia condizionato alla condizione negativa del mancato superamento del 50% dei voti validi da parte di una delle altre liste o di uno degli altri gruppi di liste collegate. Tale conclusione tuttavia appare contraria alla *ratio legis*, quanto non conforme ad una interpretazione del sistema elettorale e delle relative norme secondo il criterio storico-sistemico.

Innanzitutto, seguendo siffatta interpretazione, bisognerebbe inferirne che con l'ultimo intervento legislativo in materia – sia pure limitatamente a tale fascia di comuni – il legislatore regionale abbia voluto ridurre e degradare le esigenze di governabilità (principio di tenore costituzionale), rispetto al quadro normativo precedente: ciò appare difficilmente sostenibile, quanto meno poiché non risulta suffragato da alcun altro dato testuale e di sistema.

In secondo luogo, nel caso specifico di due sole liste o di due soli gruppi di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, e che pertanto possano concorrere alla distribuzione dei seggi, l'istituto del c.d. premio di maggioranza perderebbe ogni significato e verrebbe del tutto snaturato, stante che una interpretazione strettamente letterale della norma (ossia del comma 10° dell'art. 2 ter sopra cit.) consegnerebbe il 12° seggio su 20 (appunto il 60%) al gruppo di liste che avendo ottenuto già la maggioranza numerica dei voti validi, avrà per lo più già ottenuto la maggioranza dei seggi, sia pure di 1/20, laddove, invece, l'istituto del premio di maggioranza ha ben altra finalità e funzione, ossia proprio quella di “premiare” il gruppo di liste collegate al sindaco eletto, assicurandogli quei seggi



che diversamente non avrebbe ottenuto, magari vedendosene attribuita una percentuale largamente inferiore al 50%.

Nel caso, tutt'altro che residuale, venutosi a verificare a Sant'Agata di Militello, dovrebbe, stante l'illogica ed illegittima interpretazione normativa avanzata dall'Ufficio Elettorale, ammettersi il paradosso di un legislatore che ha previsto e disciplinato l'attribuzione del premio di maggioranza al verificarsi di due condizioni, delle quali tuttavia una impossibile a verificarsi: è' chiaro, infatti, che nel caso di due effettivi competitori nella distribuzione dei seggi (anche per l'effetto dello sbarramento del 5%), se un gruppo di liste guadagna il 40% (senza tuttavia raggiungere il 50%) dei voti validi, l'altro gruppo deve avere necessariamente superato il 50%. Insomma, si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia previsto una vera e propria condizione impossibile.

In realtà il dato letterale della norma in parola, che a tratti può apparire contrario alla evidente intenzione del legislatore di privilegiare il valore della governabilità (alla condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi), ossia ove si pone la ulteriore condizione del mancato superamento del 50% dei voti validi da parte di altra lista o gruppo di liste collegato, è certamente da interpretarsi come limitato al caso del ballottaggio per parità di voti dopo il turno unico: solo così è possibile attribuire un senso alla previsione normativa in parola, che, infatti riprende testualmente la corrispondente norma previgente, avente ad oggetto, in parte *qua*, proprio il caso della distribuzione dei seggi e della attribuzione del premio di maggioranza all'esito del turno di ballottaggio, istituito che nel nuovo sistema per i comuni tra 10 e 15 mila abitanti è previsto soltanto in via residuale.



In conclusione, quantomeno nel caso di specie, con un nuovo sistema elettorale privo del turno di ballottaggio (se non quello specifico riferito alla parità numerica dei voti al Sindaco), alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto che abbiano raggiunto il 40% dei voti validi, va attribuito il c.d. premio di maggioranza (ossia il 60% dei seggi) col SOLO raggiungimento del 40% dei voti validi, restando confinata l'ipotesi della ricorrenza della seconda condizione al caso del ballottaggio per parità di voti.

Tale interpretazione, necessaria, ragionevole e conforme al sistema, alla *ratio legis*, e ai principi costituzionali, è peraltro ulteriormente suffragata anche dal dato giurisprudenziale, seppure con riferimento all'ipotesi di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma con un ragionamento che risulta applicabile anche al caso di specie, poiché una lista correlata ad uno dei tre candidati a Sindaco non ha raggiunto il 5 % dei voti di preferenza, ed è quindi stata esclusa dalla ripartizione dei seggi:

“Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'art. 2 commi 2 e 4, l. rg. Sicilia n. 35 del 1997 dispone che ciascuna candidatura a Sindaco deve essere collegata ad una lista di candidati al Consiglio comunale; viene proclamato Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti mentre ai sensi dei successivi commi 1 e 5, "l'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco", con le seguenti modalità: - alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi assegnati al comune; - all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40% dei seggi; - qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60%

dei seggi; in tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40% dei seggi; - qualora più liste non collegate al Sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio; ciò comporta che nel caso in cui si presentino due sole liste, con due candidati alla carica di Sindaco, il 60% dei Consiglieri comunali va attribuito alla lista collegata al candidato a Sindaco il quale ha ottenuto il maggior numero di voti ed è stato quindi eletto; all'altra lista spetta il 40% dei seggi disponibili, nonostante l'eventuale maggiore numero di suffragi ottenuti, a causa del suo collegamento con il candidato a Sindaco non eletto; il riferimento legislativo alla metà più uno dei voti validi opera in funzione derogatoria rispetto ad una regola generale (dell'attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al Sindaco eletto) ed è possibile derogare a tale principio soltanto nel caso in cui alla competizione partecipino più di due liste" (T.A.R.

Catania Sicilia, sez. IV, 18 ottobre 2007 n. 1694)

Non sfuggirà, cioè, come l'argomentazione sposata dal T.A.R. in siffatto caso espressamente riconosca il principio per il quale l'attribuzione del premio di maggioranza al Sindaco eletto (sul presupposto che comunque abbia ottenuto il 40 % dei voti validi) rappresenti il principio cardine e generale, da applicarsi nonostante gli altri gruppi di liste abbiano ottenuto un maggior numero di suffragi, e che soltanto in via DEROGATORIA è possibile applicare la condizione ostativa all'attribuzione del premio di maggioranza qualora l'altra lista abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50 %.

Per tali ragioni non può che ritenersi che, nel caso del Comune di Sant'Agata

Militello, il requisito del raggiungimento del 40 % dei voti validi da parte del Sindaco eletto, non dovendosi procedere a ballottaggio, ed in ragione della partecipazione alla ripartizione dei seggi di due soli gruppi di liste, sia sufficiente ad attribuire il premio di maggioranza, e cioè il 60 % dei seggi, pari a 12 scranni in Consiglio Comunale. L'interpretazione sposata dall'Ufficio elettorale non può che reputarsi illegittima, e pertanto deve essere oggetto di annullamento da parte di codesto T.A.R. adito, con tutti i consequenziali provvedimenti di legge, atti a riassegnare la maggioranza dei seggi al Sindaco vincente, proclamando eletti i consiglieri delle liste collegate al candidato Sindaco eletto che, in ragione di una diversa ripartizione dei seggi, sarebbero stati proclamati Consiglieri.

2) In via subordinata, illegittimità costituzionale dell'articolo 2bis (Articolo aggiunto dal c. 1 dell'art. 8 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6) della legge regionale 15 settembre 1997 numero 35, nella parte in cui implica che il raggiungimento del 50 % +1 da parte delle liste non collegate al Sindaco proclamato eletto impedisca l'attribuzione del premio di maggioranza e non consenta l'attribuzione del 60 % dei seggi in Consiglio Comunale alle liste collegate al Sindaco eletto

L'interpretazione prospettata nel presente ricorso, per la quale l'attribuzione del premio di maggioranza debba avvenire a vantaggio del Sindaco eletto che abbia raggiunto il 40 % dei voti validi, qualora non vi siano più liste ad essere assegnatarie dei seggi, è l'unica costituzionalmente orientata e perfettamente corrispondente ai principi in essa cristallizzati.

Risulta evidente, infatti, che una diversa impostazione finirebbe per collidere con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., e allo stesso principio di

ragionevolezza, anche, e soprattutto, con riguardo alla medesima ipotesi ricadente però in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali, per l'appunto, il raggiungimento del 40 % di voti validi è sufficiente per il conseguimento del 60 % dei seggi in Consiglio Comunale.

Altresì immediato ed evidente è il contrasto di una interpretazione diversa da quella ivi prospettata con le esigenze di buon andamento della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost., poiché, di fatto, cagiona una situazione di ingovernabilità e di grande detrimento delle esigenze di efficienza, efficacia, speditezza e celerità dell'azione amministrativa.

Per tali motivi, si ritiene che, qualora l'illustrissimo Tar adito non dovesse accogliere le censure di cui al punto 1 del presente ricorso, si rende necessaria, perché la questione non è manifestamente infondata ed è comunque rilevante ai fini del presente giudizio, sollevare siffatta censura appena declinata all'attenzione della Corte Costituzionale perché essa svolga il suo sindacato sulla medesima norma.

Tutto quanto sopra premesso in fatto ed in diritto

SI CHIEDE

che il Presidente del Tribunale Amministrativo di Catania fissi l'udienza di discussione del presente ricorso per sentir accogliere le seguenti domande:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:

1) annullare il verbale di proclamazione degli eletti consiglieri del Comune di Sant'Agata Militello, dell'Ufficio Centrale elettorale del 13 giugno 2013 relativo alle elezioni amministrative del 9-10 giugno 2013, nella parte in cui sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Benedetto Caiola, e soltanto 9 seggi anziché 12 alle altre liste collegate al candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile;


2) Annullare ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

3) per l'effetto disporre la correzione dei risultati elettorali dei risultati elettorali e di tutti i verbali relativi, con l'attribuzione dei correlativi ulteriori 3 seggi ai primi non eletti delle liste a sostegno del candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile e proclamare alla carica di Consigliere comunale la ricorrente Sig.ra FACHILE Rita.

4) In via subordinata, attesa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, e altresì la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio, venga sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale

Ai fini della normativa in tema di contributo unificato si dichiara che per il presente procedimento nulla è dovuto.

S. Agata Militello, 12/07/2013

Avv. Rosanna Monastra


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione staccata di Catania
SEZIONE III^a

D.P. n. 42 / 2013



IL PRESIDENTE

VISTO il ricorso elettorale n. 1742/2013, proposto da FACHILE RITA
E ALTRI contro COMUNE SANTA SARA MILITELLO

VISTO l'art. 130 del Codice del Processo Amministrativo (Decreto Legislativo n.104 del 21/7/2010);

D E C R E T A

L'Udienza di merito per la trattazione del predetto ricorso è fissata per il giorno 23/10/2013
alle ore 11,30;

Alla detta Udienza riferirà il Consigliere CALOSERO FERLISI;

Il presente decreto unitamente al ricorso dovranno essere notificati, a cura del ricorrente, a
pena di decadenza, entro il giorno 3/8/2013 e successivamente depositati
in Segreteria con la prova della avvenuta notifica sempre a pena di decadenza, entro le ore 12
del giorno 13/8/2013;

La notifica medesima sostituisce a tutti gli effetti gli avvisi di segreteria.

Catania, 24.7.2013

Il Presidente

Depositato in Segreteria il 24.07.2013

Il Segretario

Tribunale Amministrativo per la Sicilia
Sezione di Catania

copia conforme all'originale che si rilascia a
chiesta di AVV. R. MONASTRA
per uso NOTIFICA
di comporre di n. 16 SEDECI fascicoli
Catania, il 25 LUG. 2013



**LABORATORE
CANCELLERIA**

[Handwritten signature]



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale Civile di Patti, Sezione distaccata di S.Agata Militello, ho notificato e dato copia dell'antescritto Ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, per sua legale scienza e conoscenza a:

1) **Comune di Sant'Agata di Militello**, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica presso il Palazzo Municipale, via Medici - 98076 Sant'Agata di Militello (ME), mediante consegna di copia fatta a mani

2) **BARBUZZA DOMENICO**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via Medici n. 198 C, mediante consegna di copia fatta a mani

*Proprietario Carlo Barbu
S. Agata M. 1/10 5/8/2015*

Dot. **LENSUPPIANO**
Ufficiale Giudiziario
Sez. Dist. S. AGATA M.

3) **BARONE ANDREA MARIA**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), Contrada Capita n. 10, mediante consegna di copia fatta a mani

- 4) **BEFUMO ACHILLE**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via Telegrafo n. 18 A, mediante consegna di copia fatta a mani
- 5) **D'ANGELO SALVATORE PAOLO PIETRO**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via Luigi Pirandello n. 8, mediante consegna di copia fatta a mani
- 6) **FAZIO VALERIA**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), Contrada Gaglio n. 46, mediante consegna di copia fatta a mani
- 7) **GUMINA FABIO ELISA CONCETTA**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via della Saia n. 22, mediante consegna di copia fatta a mani

- 8) **INDRIOLO CALOGERINO GIACOMO**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via Liguria n. 37 B, mediante consegna di copia fatta a mani
- 9) **ORTOLEVA GIUSEPPE**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), Contrada Capita n. 2, mediante consegna di copia fatta a mani
- 10) **PEDALA' CALOGERO**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via Messina n. 3, mediante consegna di copia fatta a mani
- 11) **SANNA SALVATORE**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), Contrada Pairò n. 14, mediante consegna di copia fatta a mani
- 12) **SCURRIA ANTONIO**, residente in Sant'Agata Militello 98076 (ME), via Roma n. 29, mediante consegna di copia fatta a mani